

XII.

TORNATA DEL 18 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi-Omaggi* — *Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Di Campello* — *Giuramento del Senatore Di Campello* — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare* — *Riepilogo delle osservazioni fatte dal Senatore Arnulfo nell'ultima seduta e sua proposta di soppressione dei due alinea dell'art. 5 del progetto dell'ufficio centrale* — *Adesione alla medesima dell'ufficio centrale* — *Osservazioni dei Senatori Cadorna e Linati e del Ministro dell'istruzione pubblica contro quella proposta* — *Spetto emendamento all'art. 5 proposto dal Senatore Cadorna ed accettato dal Senatore Arnulfo* — *Dichiarazione del Senatore Cibrario* — *Adozione del sottoemendamento Cadorna e della prima parte dell'art. 5* — *Reiezione dei due alinea dell'art. 5 secondo la proposta del Senatore Arnulfo* — *Proposta di un articolo addizionale del Senatore Capocci combattuta dai Senatori Linati e Di San Martino* — *Istanza del Senatore De Cardenas* — *Schiarimento richiesto dal Senatore Lauzi e fornito dal Senatore Linati* — *Ritiro dell'art. addizionale Capocci* — *Osservazioni del Senatore Di San Martino, del Ministro dell'istruzione pubblica e del Senatore Pareto sull'art. 6 del progetto dell'ufficio centrale* — *Proposta del Senatore Cadorna* — *Considerazioni sul medesimo del Senatore di San Martino* — *Nuova proposta del Senatore Cadorna in surrogazione della precedente* — *Spiegazioni del Senatore Cibrario* — *Proposta del Senatore Roncalli combattuta dal Ministro dell'istruzione pubblica* — *Risposta del Senatore Roncalli* — *Sottoemendamento all'art. 6 del Senatore Linati* — *Dichiarazione del Senatore Cibrario membro dell'ufficio centrale* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Alferi e forniti dal Ministro dell'istruzione pubblica e dal Senatore Pullavicino-Mossi* — *Reiezione della proposta Roncalli e del sottoemendamento Linati* — *Approvazione della proposta Cadorna e dell'art. 6 del progetto* — *Considerazioni ed appunti del Senatore di Castagnetto sull'art. 7 del progetto* — *Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica* — *Proposta di un articolo addizionale del Senatore Plezza non appoggiata* — *Adozione dell'emendamento all'art. 7 del Senatore Arrivabene non che degli art. 7, 8 e 9 del progetto dell'ufficio centrale* — *Presentazione di un progetto di legge dal Ministro di grazia e giustizia* — *Annunzio di un'interpellanza al Ministro dei lavori pubblici del Senatore Pareto* — *Proposte dei Senatori Plezza e Linati non appoggiate* — *Lettura del testo del progetto emendato* — *Votazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
 Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici; più tardi intervengono pure il Presidente del Consiglio, ed il Ministro di grazia e giustizia.  
 Il Senatore Segretario D'Adda dà lettura del verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.  
 Il Senatore Segretario D'Affitto legge due lettere, l'una del Senatore De Gori, e l'altra del Senatore Ban Vitale con cui chiedono a ragione di pubblico servizio un congedo, il primo di un mese ed il secondo di otto giorni, che loro sono dal Senato accordati.  
 Legge esandio una lettera del Senatore Sagarriga nella quale adduce le ragioni per cui non può intervenire, ed assistere alle sedute del Senato.

**Presidente.** Roco a conoscenza del Senato gli omaggi fatti:

1. Dal signor Nicolò Mulus di N. 15 copie di un opuscolo sulle condizioni morali ed economiche della Sardegna, e sull'urgente bisogno del suo territoriale scompartimento;
2. Dal signor Oreste Murcoaldi di N. 200 esemplari di un suo opuscolo intorno alla soppressione del circondario di Fabriano;
3. Dalla Corte d'appello di Parma di N. 4 esemplari dei discorsi pronunziati dal primo Presidente e dal Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione solenne della Corte medesima.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DEL SENATORE DI CAMPELLO.

**Presidente.** La parola è al Senatore Spada per una relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Di Campello.

**Senatore Spada, Relatore.** Il conte Pompeo Di Campello, commendatore di S. Maurizio e Lazzaro, venne nominato Senatore del Regno con Decreto Reale del 20 gennaio ultimo. È nato il 15 febbraio 1803 a Spoleto, ed ha perciò compiuta l'età di quarant'anni voluta dalla legge dello Stato per essere Senatore. Fu Ministro della Guerra a Roma nel 1848, e Governatore dell'Umbria durante il Governo provvisorio dei mesi passati. Paga in oltre ben più di franchi 3000 d'imposte dirette in ragione della sua possidenza. Gli sono quindi applicabili le categorie 5 e 21 dell'articolo 33 dello Statuto per essere Senatore.

Per le surriferite considerazioni l'ufficio ve ne propono l'adozione.

(Approvato).

**Presidente.** Prego i signori Senatori Orso Serra e Spada a voler introdurre nell'aula il Senatore Di Campello.

(Il Senatore Di Campello viene introdotto nell'aula dai Senatori Orso Serra e Spada e presta giuramento nella solita formula lettagli dal Presidente).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE

DEL PROGETTO DI LEGGE

SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare. Rammenta il Senato, che nell'ultima adunanza la discussione versava sull'art. 5 della numerazione primitiva, e che l'onorevole Senatore Arnulfo aveva a questo proposito una modificazione.

Invito il sig. Senatore Arnulfo a voler ripetere la sua proposta, onde aprire su di essa, ove sia appoggiata, la discussione.

**Senatore Arnulfo.** Nell'ultima seduta io ebbi l'onore di proporre al Senato la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo quinto, ed in ogni caso la sostituzione dell'articolo 330 della legge 13 novembre 1859.

Per appoggiare la soppressione feci osservare che fosse da lasciarsi ai comuni libero il mezzo di accertarsi della moralità del maestro, che fossero per nominare ad una loro scuola, e libero al maestro di scegliere quei mezzi che ravvisasse più acconci, onde giustificare ai comuni la propria moralità.

Argomentai ad un tale scopo altresì dal primo alinea dello stesso articolo, nel quale è detto, che l'idoneità è constatata con diplomi, o con titoli equipollenti, col che si lascia ai comuni, come credo debba lasciarsi, la facoltà di valutare i titoli equipollenti, cioè di considerarli sufficienti o non per accertare l'idoneità, e ne

conchiusi esservi maggior ragione per lasciare ai comuni che scelgano i mezzi che più trovano convenienti, onde assicurarsi della moralità dei maestri.

Avendo l'ufficio centrale esaminata tale mia proposta, venne meco d'accordo nel riconoscere che sia da mantenersi la sola prima parte dell'articolo quinto, ove si stabilisce che il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità; e che fatte queste due prescrizioni ai comuni non sia opportuno di aggiungere per legge i mezzi col quali l'idoneità e la moralità sono da giustificarsi.

Per conseguenza debba l'articolo quinto essere limitato alla prima parte, e siano da sopprimersi non solo il secondo, ossia l'ultimo alinea, come nell'ultima seduta io proposi, ma ambidue gli alinea dell'articolo quinto.

Dietro a questo accordo io ho l'onore di proporre al Senato la soppressione di tali due alinea per le ragioni che venni ora brevemente accennando, e per quelle che ebbi l'onore di sottoporre al Senato nell'ultima seduta.

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione sulla proposta del Senatore Arnulfo, ed interrogo l'ufficio centrale se aderisce.

**Senatore Cibrario.** L'ufficio centrale aderisce; mentre trova che le prescrizioni di cui nei due alinea di quell'articolo possono, occorrendo, far parte di un regolamento, e che in ogni caso è meglio lasciare ai comuni di accertare, con quei mezzi che credono più proprii, sia l'idoneità, sia la moralità.

Questo progetto consiste in pochi articoli e non contiene che i principii sostanziali; più è semplice, più risponde allo scopo per cui fu dettato.

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Credo che sia assolutamente inutile il votare una legge sull'istruzione elementare, se si sopprime il 1.° alinea dell'art. 5.

Dal momento che si stabilisce che sarà riputato idoneo quel maestro che ciascun comune crederà tale senza nessuna regola prestabilita, egli è affatto inutile il dichiarare che l'istruzione elementare è obbligatoria pei comuni; è del pari inutile l'occuparsi degli stipendii, del numero delle scuole, delle garanzie, poi maestri e di altre cose simili. Di fatto, tolta ogni garanzia d'idoneità, l'istruzione elementare, questo grande interesse della nazione, è talmente messo in balia del comune, che qualunque altra disposizione al riguardo diviene illusoria, a petto di questa assoluta ed illimitata libertà di scegliere un insegnante incapace e non meritevole del nome di maestro.

Perciò io dichiaro, fin d'ora, che se sarà soppresso il primo alinea dell'art. 5, voterò contro tutta la legge.

**Senatore Cibrario.** Domando la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io preferisco

la soppressione dell'intero articolo 5, anzichè accennare solamente ad una libertà illimitata del comune, di poter esso, cioè, colle sole sue norme decidere dell'idoneità e della moralità dei maestri.

Se si face, si torna al concetto primitivo del progetto ed in allora il Ministro vi potrà supplire con un regolamento; ma se si dichiara unicamente la libertà illimitata di rozzi inesperti comuni a constatare tale idoneità, in verità, che allora non è possibile che il Ministro lo possa consentire.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cibrario.

**Senatore Cibrario.** Quando ho dichiarato in nome dell'ufficio centrale di acconsentire alla proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo, ho detto nello stesso tempo che a ciò si poteva supplire con un regolamento.

Debbo poi anche osservare che per le province dell'Alta Italia vi è un corso di scuole normali, e che uscendo da quelle i maestri riportano un diploma; ma non so se nell'Emilia queste scuole normali siano stabilite, se vi siano corsi di studi. In ogni caso se vi sono, si può con un regolamento indicare che i comuni non potranno scegliere, fuorchè quegli che è munito di titoli equipollenti; ed a questo proposito faccio notare che non è già introduzione di una nuova prescrizione, questa dei titoli equipollenti, ma che essa è già stabilita nell' legge del 1859; dunque non si è fatto, che quello che già esiste.

**Senatore Linati.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta prima al Senatore Arnulfo, poichè la darò al Senatore Linati.

**Senatore Arnulfo.** Io la cedo al Senatore Linati.

**Presidente.** La parola è al Senatore Linati.

**Senatore Linati.** Io faccio osservare al Senato che il Dittatore Farini, con suo decreto del 25 gennaio 1860, istituiva due scuole normali femminili, l'una a Parma, e l'altra a Modena.

A questa legge andava unita una relazione del Ministro della pubblica istruzione, nella quale si diceva instituirsi quelle due scuole allo scopo di abilitare le maestre, e gli insegnanti dell'Emilia a conseguire la patente di idoneità necessaria per essere maestri nei municipii.

Oltre a ciò leggevasi nel contesto del decreto, che il Ministro della pubblica istruzione avrebbe combinato un regolamento per le scuole elementari, cioè per le scuole normali dell'Emilia.

Dietro queste due norme, il Ministro della pubblica istruzione col decreto del 31 luglio promulgò nell'Emilia il regolamento del 24 giugno, che regola nelle antiche province del Regno l'andamento di tutte le scuole normali e magistrali, ed il modo col quale vi si conseguono le patenti di idoneità.

Nell'art. 5 del decreto 31 luglio succitato, il Governo dichiarò che dal 1861 in poi nessuno potrà nell'Emilia esercitare l'ufficio di maestro elementare, se non avrà conseguito almeno la patente del grado inferiore.

Il Ministro appoggiava questa disposizione alle consi-

derazioni che, come si è detto, precedevano il decreto del Dittatore dell'Emilia del 25 gennaio 1860.

Per questi motivi, ove ora si eliminassero dalla legge quegli alinea, come vorrebbe il signor Senatore Arnulfo col suo emendamento, converrebbe distruggere ed annullare nella sua totalità il decreto 31 luglio succitato, ed in parte quello 24 giugno, stati promulgati nell'Emilia ambidue in base al decreto del Dittatore Farini del 25 gennaio.

Onde io credo, che dobbasi lasciare sussistere l'articolo nel modo, che fu redatto dall'ufficio centrale.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Il signor Senatore Linati ha molto opportunamente citato alcuni decreti, alcuni regolamenti del Ministero, i quali provano sempre più, che non era necessario introdurre nel progetto alcuna particolare disposizione intorno ai diplomi.

Ciò che la legge non abroga, rimane tuttavia in vigore; cosicchè non essendo abrogati i provvedimenti menzionati dal Senatore Linati, rimane perciò provveduto a quanto riguarda i diplomi; ed ecco le ragioni per cui il progetto del Ministero non conteneva disposizione alcuna al proposito.

Adunque io accetto di nuovo la soppressione intera dell'articolo; ma non potrò mai ammettere quella libertà sconfinata nel comune a poter decidere a voglia sua della moralità e dell'idoneità dei maestri.

**Senatore Arnulfo.** Allora che ebbi l'onore di proporre la soppressione del 2° alinea di cui si tratta, non fu mio pensiero certamente, che i comuni siano lasciati in balia di fare quello che vorranno, e che il Governo non possa prescrivere con regolamenti le norme colle qualisia da accertarsi l'idoneità e la moralità dei maestri. Ma osservo, che se si mantiene il primo alinea nei termini in cui è concepito, rimane dimostrata evidentemente la sua inutilità, e l'inutilità egualmente del secondo alinea. Difatti, nel primo si dice che i comuni avranno facoltà di accertare l'idoneità, o col mezzo di diploma, o con titoli equipollenti; ciò stante, il comune ha facoltà assoluta di pronunciare sui titoli equipollenti, li prende, come si suol dire, dove vuole, o dove li trova, o crede trovarli.

Riesce quindi superfluo, il prescrivere la prova per diploma, dalla quale il comune è in facoltà di prescindere quando e come vuole.

Per questa ragione è meglio che in proposito si disponga col regolamento, che può sempre cambiarsi e modificarsi tenendo conto delle condizioni speciali delle località, della facilità o non di trovar maestri, i quali abbiano il diploma, e di tutte le circostanze dei tempi. Del resto quando pure si volesse ammettere il primo alinea, quanto al secondo che riflette la moralità, mi pare che non è possibile di dare delle norme, le quali siano da osservarsi dai comuni per accertare la moralità di un individuo. Il giudizio sulla moralità, è un giudizio che dipende, e dipender deve necessariamente da un criterio, il quale si forma in conseguenza di ti-

toli o di informazioni secondo le circostanze; motivo per cui penso che la legge non debba prescrivere il modo col quale sia da accertarsi la moralità di un individuo.

Quindi, mentre mantengo la proposta per la soppressione di ambedue gli alinea, qualora il Senato non ammettesse la soppressione del primo, mi riservo di riprodurre l'emendamento, che ho proposto nell'ultima seduta, cioè di sostituire al secondo alinea l'art. 330 della legge 13 novembre 1859.

**Senatore Cadorna.** Alle osservazioni che io aveva presentate per fare ostacolo alla soppressione dei due alinea di questo articolo, e massime del primo di essi, si è risposto che non s'intendeva di lasciare in balia del comune il decidere della idoneità dei maestri senza alcuna norma, ma che s'intendeva di ammettere l'intervento di un regolamento. Io non starò ora a discutere se di sua natura questa sia una materia regolamentare o legislativa. Non intendo di sollevare questa questione, epperò mi limito a far notare che, dopo che la legge presente stabilisce nella prima parte dell'articolo 5 la massima, che il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità, la qual massima costituisce il solo comune giudice autonomo, assoluto, indipendente, e senza vincoli nella materia della idoneità dei maestri, è assolutamente impossibile lo ammettere che un regolamento possa di poi intervenire per limitare quella stessa massima generale di libertà assoluta che con questa prima parte dell'articolo 5 la legge avrebbe consacrato.

Perciò l'ipotesi di un regolamento che corregga un vizio della legge non essendo ammissibile, rimangono in tutto il loro vigore le osservazioni da me fatte contro la stessa prima parte dell'art. 5, ove essa sia lasciata sola e senza temperamenti.

Ora soggiungerò che mi pare non sia difficile lo sciogliersi da una tale difficoltà, anche aderendo alla soppressione dei due alinea di questo articolo, purchè si faccia richiamo per le materie dei detti due alinea alla legislazione già esistente nell'Emilia. Udiamo di fatto, che esistono nell'Emilia provvedimenti che regolano già questa materia, ed io che non amo tanto di riformare con leggi transitorie le leggi che esistono, quanto di supplire soltanto alle lacune delle leggi stesse, ove ciò sia urgente, propongo perciò, che, mantenuta la prima parte dell'articolo dell'ufficio centrale, e dopo le parole « Il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità » si aggiungano le seguenti, cioè: « a termini delle leggi e regolamenti in vigore. »

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io non mi oppongo.

**Senatore Arnulfo.** Io non ho difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Cadorna, purchè si sopprimano ambedue gli alinea, come prima ho proposto, ed egli acconsente.

**Presidente.** Converterà per la regolarità della discussione di mettere intanto ai voti la prima parte dell'articolo 5 concepita in questi termini: « Il comune nomina i maestri dopo d'averne riconosciuta l'idoneità e la moralità. » Dopo vengono i due alinea, dei quali l'onorevole Senatore Arnulfo propone la soppressione.

La proposta del Senatore Cadorna mi pare ristretta al caso che vengano soppressi i due alinea: in tale evento vorrebbe che si aggiungessero alla prima parte queste parole: « secondo le leggi e i regolamenti vigenti. »

**Senatore Cadorna.** Aderisco, come già dissi, alla soppressione delle due ultime parti dell'articolo, ma ciò condizionatamente all'ammissione della mia proposta, la quale mi pare che, come emendamento, dovrebbe esser posta ai voti prima della soppressione delle due parti dell'art. 5.

**Presidente.** Domando se la proposta del Senatore Cadorna è appoggiata.

(Appoggiata).

**Senatore Cibrario.** Ho presa la parola per dichiarare che l'ufficio Centrale non dissente, quantunque non creda assolutamente necessaria questa aggiunta, perchè non essendo derogate le disposizioni che riflettono la materia, finchè nelle parti che contraddicono al presente progetto di legge, nelle altre parti rimangono in pieno vigore.

Del resto, ripeto, se il Senato crede più utile che vi sia quest'aggiunta a maggior chiarezza, l'ufficio centrale non dissente.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento del Senatore Cadorna, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole: « Il comune nomina i maestri dopo averne riconosciuta la idoneità e moralità »; queste altre: « secondo le leggi e i regolamenti vigenti. »

Chi approva quest'emendamento del Senatore Cadorna voglia sorgere.

(Approvato).

**Presidente.** Ora metto ai voti tutta intiera la prima parte dell'articolo 5 testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Secondo l'uso, allorchando si tratta di soppressione, non si mette ai voti la soppressione medesima, ma è invece regola di mettere ai voti il testo delle disposizioni, e coloro che vogliono la soppressione voteranno contro.

**Senatore Cibrario.** Domando la parola sull'ordine della discussione:

La proposta del sig. Senatore Cadorna essendo stata vincolata alla soppressione dei due alinea, mi pare che, votando l'emendamento, si sia votata implicitamente la soppressione.

**Presidente.** Metto ai voti separatamente i due alinea dell'art. 5. Leggerò nuovamente il primo alinea.

« La idoneità si prova colla produzione del diploma che la constata, o con titoli equivalenti ».

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo alinea del citato articolo.

« La moralità con un'attestazione rilasciata dall'autorità municipale del luogo ove è domiciliato, nella quale debbe essere indicato l'oggetto per cui si richiede ».

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Ora verrebbe la proposta fatta dall'onorevole Senatore Capocci nella precedente tornata. Non so se questa proposta possa ancora aver luogo dopo le modificazioni che furono fatte. Le dò la parola, onde possa spiegare il suo concetto.

Senatore **Capocci**. Io sostengo, almeno credo di poter sostenere, essere ora maggiormente necessaria quella mia aggiunta. Difatti dandosi ai comuni facoltà di nominare i maestri, pare a me, che sia divenuta più necessaria la misura, che avevo proposta, di avere, cioè, un controllo nell'esercizio delle funzioni dei maestri e nella scelta intorno alla loro moralità e capacità.

**Presidente**. Io prego allora il Senatore Capocci di voler deporre la sua proposta sul banco della Presidenza.

(Il Senatore Capocci depono sul banco della Presidenza la sua proposta in iscritto).

Leggo la proposta dell'onorevole signor Senatore Capocci.

« Laddove si elevassero reclami intorno alla capacità o moralità di qualche maestro, non che intorno allo adempimento dei loro doveri, la rappresentanza provinciale li discuterà, e trovandoli non fondati, annullerà la sua nomina, ed il comune provvederà di nuovo alla scelta di altro maestro ».

Essa formerebbe un articolo distinto.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

**Presidente**. Domando prima se la proposta del Senatore Capocci è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Linati**. Faccio osservare che a ciò che forma il tema della proposta del Senatore Capocci è già provveduto per legge nella province dell'Emilia.

Allorquando il cavalier Farini era Dittatore delle province modenesi e parmensi promulgò in data del 25 ottobre un regolamento, concernente le deputazioni provinciali per le scuole; e fra le attribuzioni che alle medesime si conferivano, vi ha eziandio quella di esaminare i titoli ed i documenti di tutti coloro, che dai municipii verranno nominati a maestri.

L'articolo 16 di quel regolamento dice: « La deputazione provinciale potrà respingere una nomina fatta da un municipio, qualora venga dimostrata o la incapacità assoluta, o la immoralità del soggetto nominato a maestro ».

Parmi adunque che per questo rispetto la legge ha già provveduto per l'Emilia, e toro perciò inutile l'aggiunta proposta dal Senatore Capocci.

Senatore **Decardenas**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Decardenas**. Nel progetto che stiamo di-

scutando e nella proposta del Senatore Capocci, si parla di rappresentanze provinciali. Il Senatore Linati accennò alle deputazioni provinciali. Ora pare a me che la rappresentanza provinciale sia la rappresentanza amministrativa delle province, quella vale a dire che forma il consiglio provinciale; la deputazione invece è composta di quei tali impiegati del ministero, deputati ad amministrare la parte scolastica.

Domanderei perciò che fosse ben bene definito ciò che si intende dire, accennando a quest'autorità.

Senatore **Di S. Martino**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di S. Martino**. Io credo che non venga introdurre alcuna disposizione a questo riguardo.

Secondo il concetto che mi pare accettato dal Senato, non si deve introdurre accezioni nella legislazione, o il meno possibile.

Ora la legislazione che esiste nell'Emilia, quella fatta dal Dittatore, è appunto conforme a quella che esiste negli antichi stati del Re di Sardegna.

Se venisse in discussione la questione vergine, io sarei d'accordo per entrare in tutt'altra via, che in quella seguita.

Ma dal momento che noi facciamo una legge per una sola provincia, mi pare assai più conveniente che questa provincia sia retta, come lo sono le altre; onde essendo già provveduto a quanto ricercava l'onorevole Senatore Capocci, io credo che si potrebbe per ora prescindere dalla fatta proposta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ho inteso il signor Senatore Linati citare un provvedimento del cavaliere Farini relativamente alle province già parmensi e già modenesi, mi resta dubbio se eguale provvedimento sia in vigore anche per le romagnuole.

Senatore **Linati**. Sì.

Senatore **Lauzi**. Desiderava di avere questo schiarimento di fatto, perchè se il provvedimento non avesse esistito anche per le Romagne, sarebbe stato necessario equiparare queste alle altre province.

**Presidente**. Metterò ai voti la proposta del Senatore Capocci.

Senatore **Capocci**. La ritiro.

**Presidente** Metterò allora ai voti l'articolo 6 del progetto.

« Le rappresentanze provinciali stabiliranno le somme minime degli stipendi che, secondo la importanza o le condizioni dei comuni, dovranno essere assegnate ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari ».

Senatore **Di S. Martino** Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

Senatore **Di S. Martino**. Il primo progetto dell'ufficio centrale aveva abolita questa disposizione. Nel secondo progetto riveduto dal medesimo in seguito alla prima votazione del Senato, la maggioranza di esso, arrendendosi alle ragioni esposte dall'onorevole Ministro

della pubblica istruzione, ha accettato di introdurre nella legge una disposizione, che non è nelle leggi comunemente in vigore nel resto dell'Italia, e che, a parere della minoranza dell'ufficio centrale, si acosta da quei principii che pure sarebbe importante molto il tutelare.

Il sistema della legislazione che introduce le tabelle obbligatorie, o commette alle Deputazioni o ai Consigli provinciali di formarle, tende in sostanza a sottoporre i comuni ad una tutela preventiva.

In somma, siamo tutti d'accordo che nell'importante argomento dell'istruzione elementare, non si deve lasciare ai comuni una tale libertà, per cui, o possano prescindere dall'istruzione stessa, o possano darla talmente incompiuta da renderla affatto illusoria.

Quindi cogliamo con piacere l'occasione di concorrere anche poi a qualsiasi disposizione di legge, la quale tenda a far sì che i comuni in modo assoluto ed imprescindibile provvedano all'istruzione elementare. Ma non ci pare che per ciò convenga ricorrere sempre a disposizioni preventive.

Il sistema preventivo, se si adotta nell'amministrazione comunale, tende ad allontanare definitivamente l'educazione dai comuni. Allora solo avremo comuni che si occuperanno della cosa pubblica e se ne occuperanno attivamente quando si lasceranno liberi di operare.

Questo mi pare uno dei principii cardinali sul quale si fonda l'autonomia dei comuni; ma se noi ci mettiamo preventivamente a volere che il comune debba, per ogni passo che ha da muovere, ricorrere ad una disposizione coercitiva della legge, colla tutela di una autorità superiore, avremo sempre i comuni nello stato d'infanzia.

Ora la legge perde gran parte della sua importanza, come ho già notato più volte nella discussione, perciocchè essa è circoscritta ad una sola provincia, i cui bisogni possono essere additati al Senato da persone che sono in grado di conoscerla meglio dei componenti l'ufficio centrale; non vorrei però che si venisse a ledere un principio.

Io non faccio nessuna proposta, appunto perchè la legge è, come accennai circoscritta ad una sola provincia; mi limito ad indicare questa questione al Senato, e la indico nell'intento di conservarmi libero nelle questioni simili che verranno per l'avvenire.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Fu detto testè essere cosa buona in una legge affatto locale, uniformarla, per quanto è possibile, a tutto il rimanente d'Italia.

Oggi nel rimanente d'Italia vige, quasi dappertutto la legge del 13 novembre 1859 che porta con sé questa determinazione delle tabelle, e del minimo degli stipendi. La sola Toscana farebbe eccezione alla norma generale.

Se per conseguenza ritenuto come è il principio, per non aggiungere una differenza in una sola località, piacesse al Senato di non entrare in una discussione sot-

tile della materia, io sarei appagato sufficientemente; ed anche questo nobile Consesso avrebbe dato un potente aiuto all'opera comune di compiere l'educazione popolare.

Se quindi alcuno facesse cenno, che questa è ad un dipresso l'intenzione del Senato, accorrieremmo di assai la discussione, e verremmo finalmente ad una deliberazione su questo progetto, in caso diverso mi riservo di dimostrare la necessità della cosa, e di difenderne il principio.

**Senatore Pareto.** Vengo ad appoggiare l'osservazione fatta dal Senatore di San Martino, perchè in pratica trovo che tenendosi strettamente alla legge 1859 vi sono delle difficoltà grandissime. Molti comuni non possono avere dei maestri, perchè non possono soddisfarli con le somme fissate nella tabella. Se noi stabiliamo che le rappresentanze provinciali, anche per l'Emilia, fornino queste tabelle del minimum, riusciremo in pratica agli stessi inconvenienti, il che succede in molti casi.

Molti comuni hanno un maestro cui assegneranno una somma minore di quella fissata dalla tabella.

Se noi volessimo farli pagare, come è fissato; quei comuni non potrebbero avere maestri, perchè non sarebbe loro possibile di pagarli; quindi lasciamo maggior libertà, come disse il Senatore San Martino, lasciamo che i comuni cerchino i maestri, li paghino come possono. Se troviamo però che sia diminuita troppo la somma e che questa sia troppo minima, allora la rappresentanza potrà intervenire ed imporre una somma maggiore.

Ma prestabilire che vi debba essere un minimo, credo che non sia vantaggioso allo scopo, ma che si riesca al contrario. Io conosco una provincia in cui i comuni sono poverissimi, questi comuni stabiliscono 200 o 300 franchi per la scuola; ora quei comuni non avrebbero il maestro, se si volessero obbligare a pagarlo secondo la tabella inserita nella legge.

Che cosa ha fatto la deputazione di quella provincia? Ha fatto stanziamento nel bilancio di quei comuni di una somma media, di maniera che questi comuni paghino un poco di più, ma comportabilmente colle loro forze: e così hanno un maestro che non sarebbe loro possibile di avere, se si volesse rigorosamente applicare la tabella. In questo modo hanno un'istruzione, mentre non ne avrebbero punto. Ricordiamoci dell'adagio che l'ottimo talora è nemico del bene.

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Vi sono due sistemi di fronte. L'uno consiste nel dare ai Consigli provinciali la facoltà di stabilire *a priori* una tabella graduata del minimo degli stipendi ed alcune norme per la successiva classificazione dei comuni, a seconda di queste tabelle, incaricando questi Consigli o le Deputazioni anche della classificazione.

L'altro sistema consiste nel lasciare che ciascun co-

uno stanziamenti liberamente nel proprio bilancio gli stipendii comunali, ma nell'ammettere di poi l'intervento dell'autorità provinciale per variare e per correggere l'operato di cadun comune, nel caso che nel bilancio abbia stanziato uno stipendio troppo tenue: mi pare che ragionando di questi due sistemi è inutile il discutere sull'autonomia e sulla libertà assoluta dei comuni, poichè ambedue questi sistemi, sciolgono la questione dell'ingerenza nello stesso modo, cioè ammettono l'intervento dell'autorità provinciale, e danno a questa la potestà ed il diritto di riformare il fatto di qualunque comune rispetto allo stanziamento degli stipendii suddetti nel bilancio.

Quindi per me credo che la questione di massima non ha luogo più nell'uno, che non nell'altro di questi due sistemi; e parmi che la preferenza a darsi piuttosto all'uno che non all'altro debba dedursi dalla convenienza maggiore intrinseca che ciascuna di queste due proposte può avere per raggiungere lo scopo; com'anche dalla considerazione delle maggiori cautele, che l'una di esse presenta per limitare ed assegnare l'intervento e l'ingerenza dell'autorità provinciale negli affari comunali.

Ora, considerata la cosa da questo punto di vista, dichiaro che preferisco recisamente il sistema che richiede lo stabilimento di una regola generale e comune anteriore ai bilanci ed agli stanziamenti, al sistema che ammette l'intervento dell'autorità senza regola dopo di essi. Le ragioni sono molto semplici, e saltano, secondo me, agli occhi. La prima è che in un governo libero l'intervento di un'autorità qualsivoglia in affari di comuni, o di cittadini a titolo di guarentigia e di tutela, non può ammettersi sbrigliato, arbitrario e senza norme. Un tale intervento, perchè sia degno di un governo libero, uopo è che si eserciti in modo che l'autorità stessa nell'usarne abbia una guida ed un limite, senza del che, esso apre l'adito agli atti più arbitrarii, e ben lungi dal rispettare l'autonomia e l'indipendenza comunale, mette ciascun comune in balia della volontà dell'autorità, a cui realmente la legge non volle dare che un potere assegnato, e ristretto in limiti.

È questa la prima ragione per la quale io credo, che, appunto per quel rispetto all'autonomia del comune che giustamente e costantemente si invoca, si debba preferire il sistema per il quale l'intervento dell'autorità provinciale deve essere moderato da regole generali e prestabilirsi rispetto a tutti i comuni dalla stessa autorità provinciale, al sistema secondo cui non si fisserebbe alcuna regola e si ammetterebbe l'intervento arbitrario della stessa autorità dopo lo stanziamento.

V'ha poi un'altra ragione pratica, che mi pare sia pure meritevole di considerazione. Secondo il sistema, che io difendo, il Consiglio provinciale che conosce le circostanze particolari di ciascun comune farebbe egli stesso un regolamento adattato alle località; in questo regolamento il Consiglio provinciale verrebbe a stabilire una tabella graduata di stipendii minimi fondata sulla

posizione economica diversa dei varii comuni. Inoltre egli stabilirebbe alcune norme nello stesso regolamento, le quali dovrebbero servire di guida nella classificazione dei comuni delle provincie, acciò essa non potesse mai farsi arbitrariamente. Poscia lo stesso Consiglio farebbe la classificazione dei comuni, la quale non sarebbe più un atto arbitrario, perchè essa avrebbe una norma prestabilita. Da ciò segue, che ciascun comune allorchè voterebbe il proprio bilancio, conoscerebbe già, dalla categoria in cui sarebbe stato posto pel minimo dello stipendio del maestro, la somma minima a stanziarsi per un tale oggetto, e potrebbe essere certo che niun'altra spesa da lui votata andrà soggetta a riduzione per compiere il detto stipendio. Per l'opposto, se si ammette l'intervento dell'autorità provinciale dopo la votazione del bilancio, e senza una regola prestabilita, qual è la conseguenza pratica? Ella è questa, che il comune non potendo prevedere quale sarà la determinazione dell'autorità provinciale rispetto allo stipendio da lui stanziato, sarà sempre soggetto a vedere accresciuta la somma da lui stanziata per lo stipendio. Ora i mezzi dei comuni essendo limitati, la conseguenza sarà che le altre spese da essi votate saranno sempre soggette ad essere od eliminate, o diminuite. Anche per ciò io preferisco il sistema, che ho sin ora difeso.

Avvi un'altra ragione la quale mi pare pur tale da esser presa in considerazione; l'intervento dell'Autorità provinciale rispetto all'aumento di stipendii a farsi per ciascun comune ove abbia luogo, dopo lo stanziamento fatto in bilancio, è un atto con cui l'autorità stessa dà un provvedimento veramente interno ed amministrativo, il quale si compie tra l'autorità che provvede, ed il comune che subisce il provvedimento; conseguentemente non vi è luogo nè a discussione, nè a pubblicità, nè a controllo dell'opinione pubblica. Per l'opposto se voi costringete il Consiglio provinciale, a cui fate una delegazione veramente legislativa, a stabilire delle norme generali per l'esercizio di questa autorità che gli delegate, queste norme passeranno nel dominio dell'opinione pubblica e saranno il soggetto di una discussione, e conseguentemente di un controllo per parte dell'opinione pubblica. Ciò è proprio de' Governi liberi, nei quali ogni atto dell'autorità, ogni norma a stabilirsi per l'esercizio della autorità stessa è necessario che subisca la pubblica discussione.

Per queste ragioni io faccio voti perchè sia accettata la massima dall'ufficio centrale proposta, per la quale è fatta la delegazione al Consiglio provinciale per l'esercizio di tutti questi atti d'autorità; vorrei però che il Consiglio provinciale dovesse esercitare una tale delegazione in questo modo, cioè facendo egli stesso una tabella graduata de' minimi stipendii per la sua provincia con un Regolamento nel quale fossero indicate le norme per la classificazione di ciascun comune, la quale dovrebbe di poi esso stesso effettuare.

**Presidente.** Intendo fare una proposta formale?

**Senatore Cadorna.** Non ho difficoltà di fare anche

una proposta, perchè prima ancora che l'ufficio centrale avesse preparato il suo secondo progetto, lo l'aveva già preparata e formulata, laonde la leggerò.

« L'autorità provinciale preposta ai comuni stabilirà in caduna provincia con regolamento varie classi pel *minimum* degli stipendi per gli insegnanti dell'istruzione elementare inferiore, e le norme per la relativa classificazione dei comuni.

« La stessa autorità, sentiti i comuni interessati, ne farà la classificazione secondo il suaccennato regolamento. Ad ogni triennio la detta classificazione sarà riveduta.

« Il regolamento verrà assoggettato all'approvazione del Consiglio provinciale. È ammesso il ricorso dei comuni al Consiglio provinciale sul punto della loro classificazione ».

Farò notare che in questa mia proposta, io ho ammessa o stabilita la guarentigia della approvazione del Consiglio provinciale pel regolamento; e che propongo pure la guarentigia del ricorso dei comuni al Consiglio provinciale sul punto della loro classificazione; e che anche per la deputazione provinciale sarebbe stabilito che la classificazione debba farsi, sentiti i comuni, acciocchè l'ingerenza di quest'autorità non possa mai esercitarsi, se non apprezzando tutti quegli elementi e quelle osservazioni che ciascun comune può presentare nel proprio interesse. Del resto se si crederà opportuno che io restringa in più brevi termini cotesto emendamento, lo farò di buon grado, e me ne faccio la riserva.

Però ciò che ritengo essere assolutamente necessario e indispensabile è di escludere l'intervento dell'autorità provinciale posteriormente ai bilanci, senza alcuna norma ed in modo assolutamente arbitrario a danno dei comuni.

**Senatore Di S. Martino.** Io credo che le difficoltà che si oppongono al sistema di libertà dei comuni, siano molto leggieri.

Il comune, ancorchè non abbia contemplato nel suo bilancio lo stipendio che verrebbe allogato dall'autorità provinciale per provvedere alla spesa di un maestro troverà tuttavia nei ruoli supplementari e in tutti gli altri mezzi che sono a disposizione dell'amministrazione, di che farvi fronte senza mettere a soqquadro tutto il resto del suo bilancio.

Il punto in cui l'osservazione dell'onorevole Senatore Cadorna può presentare una maggiore difficoltà sta dove esso dice: l'autorità mancherebbe assolutamente di direzione per intervenire dopo il fatto; essa eserciterebbe un potere assolutamente arbitrario.

Ma siccome questa tesi non è finora formulata in modo preciso, in modo da portarne l'applicazione immediata, nè si sono ancora stabiliti i termini coi quali sarebbe necessario regolare questa materia, parmi che l'appunto non abbia quella gravità che gli vuol dare. Sicuramente non si può lasciare a nessuna autorità il diritto d'immischiarsi a capriccio negli affari di un comune: ciò verrebbe escluso da una legge che provvedesse con

maturò giudizio a questo oggetto, ma è possibile di provvedere stando nei limiti della libertà, e in quelli del rispetto verso tutti i municipii.

Del resto credo bene far osservare al Senato la differenza immensa che vi è fra un sistema e l'altro. Il sistema delle tabelle, siano esse fatte dal Governo, o dalla legge, o dai consigli provinciali, esclude assolutamente ogni ingerenza, direi così, per parte dei comuni. Il comune non interviene più fuorchè per nominare il maestro, e restringersi a far eseguire il disposto della legge; giacchè quando questa dice al comune: voi non potete a meno di far ciò; il comune quasi sempre fallente il suo zelo, il suo interessamento, e cessa d'occuparsi di questa materia; fatte le nomine non esercita più nessuna azione. Laddove noi siamo convinti che allorchando il comune avesse assoluta libertà d'azione, forse darebbe all'istruzione pubblica un incremento che non può dare, nè il sistema restrittivo, nè le leggi che sono in vigore. Se il comune ha fra i suoi abitanti persone alquanto agiate le quali vogliono dedicarsi all'insegnamento, troverà, coi mezzi che mette a sua disposizione il bilancio per aprire una scuola, a moltiplicar le scuole in modo da estendere l'istruzione nelle più minute frazioni; cosicchè raggiungerebbe il punto in cui trovansi la Savoia, dove in molti villaggi non era pure una piccola riunione di case la quale non avesse il suo maestro; dove tutti, dal primo all'ultimo cittadino, e maschi e femmine, non ricevessero un'educazione assai pregevole. Invece col sistema che abbiamo, colle spese che si devono fare per una sola sedola il risultato immediato che si ottiene, è di fare adagio. L'istruzione procede con molta difficoltà, perchè checchè si dica, la questione delle finanze, anche per i comuni, è una questione assai grave. Per conseguenza ogni qualvolta vi è impossibilità materiale di pagare, volere o non volere, tutte le autorità devono chinare la testa dinanzi a questa difficoltà.

Osserverò all'onorevole Senatore Cadorna che la legge ha posto il principio dei sussidi dello Stato; ma questo sussidio non fu mai stabilito in cifra che possa provvedere al bisogno. Chi conosce i molti paesi i quali hanno una popolazione molto sparsa può agevolmente giudicare qualè sia lo stato dell'istruzione da molti anni in qua presso noi.

Egli è certo che nei comuni alpini e in quelli dell'Appennino le distanze sono tali, che se ogni piccola frazione non ha un maestro, non può mandare i giovani a scuole lontane; perocchè nell'inverno questi sono impediti dalla neve, e nella state dai lavori agricoli, o dalla custodia del gregge; quindi il risultato che otteniamo è, che l'istruzione si spande meno. Del resto io faccio a me stesso un'obiezione: la discussione che facciamo è meramente accademica, in quanto che non si è fatto finora nessuna proposta per sopprimere l'articolo. Trattandosi di legge che riguarda una sola provincia, se i Senatori che appartengono a quella provincia, e ne conoscono meglio di me la condizione, credono di proporre un sistema più liberale, lo lo vo-

terò immediatamente; ma io non mi credo autorizzato a proporre una modificazione che debba applicarsi a paesi che non conosco sufficientemente.

**Presidente.** Prima di accordare la parola al Senatore Cadorna, la quale è concepita in questi termini: (Vedi sopra).

**Senatore Cadorna.** Domando la parola per modificare la mia proposta facendo la riserva che me ne sono fatta: io aveva proposto il mio emendamento coll'intento di dare una disposizione completa a questo riguardo; però posso conseguire lo stesso intento anche limitandomi a proporre una semplice e breve aggiunta all'art. 6 dell'ufficio centrale, allo scopo di introdurre nel medesimo l'idea di una norma a prestabilirsi pel *minimum* degli stipendii e per la classificazione dei comuni.

L'ufficio centrale ammette già l'ingerenza della rappresentanza provinciale, ammette che quest'ingerenza deve consistere nello stabilire un *minimum* di stipendii; ora io introdurrei unicamente l'idea che quest'ingerenza debba essere esercitata con una norma, e quindi direi: « Le rappresentanze provinciali stabiliranno colle norme a fissarsi da esse con regolamento le somme minime degli stipendii, ecc. » e tutto il resto come è nel rimanente della proposta dell'ufficio centrale. Onde è che l'unica variazione che io porterei all'articolo dell'ufficio centrale sarebbe nell'introdurre l'idea di una norma a prestabilirsi.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cibrario.

**Senatore Cibrario.** Io mi trovo solo a rappresentare la maggioranza dell'ufficio centrale; stante l'assenza di due miei onorevoli colleghi.

Mi corre obbligo di ricordare al Senato, che i motivi, i quali hanno indotto l'ufficio, d'accordo col signor Ministro; a stendere l'articolo che ammette la fissazione del *minimum* per parte della rappresentanza provinciale, sono in gran parte quei medesimi che è venuto esponendo l'onorevole signor Senatore Cadorna.

Ve n'è però un altro anche più essenziale, ed è, che se non si stabilisce questo *minimum* a priori, rimane impossibile l'estensione dell'utilissima istituzione dei monti delle pensioni di cui si occupa poi l'art. 8.

Ecco il motivo, che ha determinato la maggioranza dell'ufficio ad accostarsi ad un temperamento conciliativo, a cui, come dissi, si è pure adattato l'onorevole signor Ministro; si tratta qui di un affare che è capitalissimo per i poveri maestri, cioè di veder assicurato il loro avvenire.

Se noi togliamo alla rappresentanza provinciale questa facoltà di stabilire preventivamente un *minimum*, questi monti non potranno più aver luogo nelle provincie che noi intendiamo di beneficiare.

**Presidente.** La parola è al Senatore Roncalli Frano.

**Senatore Roncalli.** Io ho domandato la parola per dichiarare anche la mia opinione su questa proposta che forse è la più radicale.

Io sono assolutamente opposto al sistema dei *minimi* perchè mi pare un sistema che urti con tutte le idee oramai accettate in punto di libera trasazione. L'offerta o la domanda, la libera concorrenza devono essere il solo limite da porsi in questa faccenda.

Io vedo benissimo che i sostenitori dell'opinione opposta si fondano specialmente sull'opinione della incapacità dei comuni, di questi enti morali che noi adesso vogliamo rialzare, dell'autonomia dei quali si parla tanto e che si offende ad ogni punto ad ogni legislazione parziale che si proponeva. Ma finalmente a qual fatto si appoggia quest'opinione d'incapacità? A presunzione non perchè si deve presumere che corpi morali eletti sotto norme ragionevoli debbano essere capaci di amministrare bene le pubbliche faccende.

In quanto ai fatti poi io dico di no; prima perchè nessuno ha messo innanzi dei fatti che autorizzino ad avere questa opinione delle rappresentanze comunali; secondariamente perchè la libertà deve essere ordinata, e finora i comuni non hanno potuto ordinarla, perchè anche la legge comunale del 1859 che sembra conferire la maggior libertà ai comuni li ha messi in una tale pastoia burocratica da cui veramente non hanno ancora potuto svilupparsi.

Io quindi mi oppongo assolutamente al sistema dei *minimi* e per un metodo conciliativo tra la mia opinione assoluta e quanto l'ufficio centrale avrebbe esposto, proporrei la seguente aggiunta all'articolo 6.

« Allora quando quelle rispettivamente stabilite dalle rappresentanze comunali abbiano dato luogo a reclami. »

Ma a priori io non posso ammettere che le rappresentanze provinciali, le quali in fondo hanno la stessa origine delle comunali, sorpassino la gerarchia amministrativa e stabiliscano quello che dovrebbe essere riservato ai comuni.

Prego il Senato di permettermi ancora un'altro riflesso ed è che con questo sistema dei *minimi* noi corriamo rischio di vulnerare una massima gravissima, che ci condurrebbe quasi alle idee socialistiche.

La classe dei maestri comunali è rispettabilissima e merita molti riguardi; ma però quando si stabilissero massime per regolare anticipatamente ed assicurare dei *minimi* ai maestri comunali, non la finiremmo più. Io non vedo come anche altre classi operose ed utili al pari di quella dei maestri non avrebbero diritto ad avere uguale trattamento.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io avrei voluto scansare la discussione del principio, ma vedo oggimai non essere possibile: lo difenderò colle più brevi espressioni che mi verrà fatto di rinvenire.

Belle sono tutte le parole che si odono in difesa delle libertà comunitative.

Bella tutte le parole che combaiono un certo genere di prescrizione, che tiene del privilegio, che dà un'aria di violentare la volontà di qualsiasi corpo morale.

Ma di quali comuni parliamo noi? Se dei ricchi, colti, popolosi, io sono perfettamente d'accordo cogli oppositori. Se del municipio di Torino, di quel di Milano, di quel d' Alessandria, non è d'uopo prescrivere alcun minimo, perchè è un fatto notorio che questi comuni sono più larghi assai della legge. La questione è di sapere se i piccoli comuni, se quei comuni i quali sentono o nulla o poco l'importanza estrema dell'istruzione del loro paese, ne lasciate in Italia di se stessi a riguardo di questa materia, che è forse la più importante di tutte, perchè è inutile che io ripeta essere materia, la quale si attiene immediatamente alla salute sociale.

Ma se questi comuni già avete riconosciuta, o signori, che la sconfinata libertà è impossibile. Perchè dunque prescrivere loro delle scuole? Lasciate che il loro buon senso a poco a poco ne riconosca la necessità. Perchè avete imposto fra lo sposo obbligatorio il mantenimento delle scuole elementari? Tutto ciò è direttamente contrario alla piena libertà comunitativa. Ma il vostro sono rispondo immediatamente che è necessità obbligare i piccoli comuni, ignoranti, poveri, inerti a quell'elementare istruzione, senza la quale la quiete stessa, l'ordine, la sicurezza sociale sono in compromesso.

Ora perchè dunque non proseguite, o signori, o per meglio dire, perchè vi tenete nella contraddizione, giacchè a mio avviso è una contraddizione di volere una causa e rendere impossibile l'effetto?

Voi volete scuole, lo imponete, imponete la spesa corrispettiva, ed al tempo medesimo vi ponete della quasi certezza che queste scuole saranno insufficientissime, che quel poco o molto danaro sarà speso senza frutto.

Ed io vi dirò che sarà proprio speso senza frutto se non fate intervenire qualche autorità o quella della legge o quella almeno della provincia.

Se voi non fate intervenire nessuna autorità, egli è chiaro che non fa bisogno, come qualcuno testè diceva, di supere i fatti. Sventuratamente i fatti sono notissimi: guardate quello che fu l'istruzione elementare infino a qui nelle campagne, in alcune località sono colte, meno ricche, meno popolate.

Se voi volete che la cosa perseveri nella stessa maniera, oh! vi do pienamente ragione: lasciate pure ai piccoli e rozzi comuni della campagna arbitrarsi nella materia dell'istruzione: ma se ciò non volete, se credete obbligo vostro di tutelare la società anche a questo rispetto, compite l'opera, voi che l'avete cominciata; e se imponete delle scuole, se imponete la spesa corrispettiva, fate in modo che almeno l'effetto non vi manchi. Voi credete di ledere la libertà; ma se la ledete, almeno sia per qualche cosa, sia almeno per assicurarne il frutto.

Quale è il motivo per cui è intervenuta la legge in questa faccenda?

Appunto per avere veduto che se si lascia il maestro e il comune a questionare sullo stipendio, il maestro angustiato dalla povertà, il comune allentato dall'avarizia, avranno per ultimo risultamento quei miseri stipendii i quali hanno per lunghissimo tratto di tempo rovinato al postutto la primitiva educazione del popolo.

Qui non si tratta, o signori, di scrivere in una carta: il tal comune ha una scuola elementare. Ma finora le cose appunto sono andate così. Il barbiere, il sarto alcune volte il becchino stesso hanno aperto scuola, hanno insegnato a pochi poveri e conciosi fanciulli quell'arte di leggere e scrivere che essi medesimi quasi per nulla possedevano. Con questo sistema, come a tutti è noto, l'Austria ha fatto credere a tutto il mondo che in ogni parte del suo impero l'istruzione elementare era ottima, completa, perfetta.

Le sue statistiche vi dicono che quasi nessun comune mancava di una scuola, mancava di un maestro. Ma queste scuole in gran parte dell'anno rimanevano chiuse, perchè il maestro era interamente inetto a quell'ufficio che assumeva, ed erano pochissimi gli allievi, e questi uscivano dalle scuole quasi così ignoranti come vi erano entrati.

Se voi volete che tali condizioni di cose si perpetuino, allora vi concedo benissimo di osservare la libertà la più completa, la più illimitata anche in quei comuni che non possono in alcuna maniera farne uso.

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Signori, la ragione per la quale le nazioni più civili dell'Europa vennero nella determinazione di fissare il minimo sono gravissime. E conviene appunto che discutiamo questo tema, poichè oggi è venuto in controversia.

Sapete, a mio avviso, che cosa racchiude la questione del minimo? Racchiude tutta la morale trasformazione dell'insegnamento elementare. Quando l'Europa si è accorta che per migliorare la società conveniva innanzi tutto occuparsi seriamente dell'educazione delle infime classi penò che i maestri per educare fossero educati essi medesimi. Allora videro che una scuola che porta nome di scuola elementare, ma che nel fondo non è che un'apparenza, che un'inganno, che un'illusione, era meglio che non esistesse.

Allora pensarono a rialzare la dignità dei maestri, a dar loro ragione per accorrere alle scuole normali. Allora videro la necessità di accertare ai maestri e una sufficiente esistenza e la coscienza di sostenere un nobile ufficio ed assicurare loro un qualche avvenire; allora si fondarono scuole normali e furono popolate. Allora, o signori, nel Belgio, in Olanda, in Germania fu fissato questo minimo che ad alcuni mette tanto sgomento. In Francia, o signori, è conosciuto da tutti coloro che si occupano d'istruzione pubblica, che l'istruzione elementare non prese grande e notabile incremento che nel 1833, quando per la prima volta il Guizot determinò il minimo degli stipendii. Napoleone III nel

rendicò che ha fatto al Senato, parlando dell'istruzione pubblica, la cosa sulla quale si è maggiormente fermato, il risultamento di cui si è compiaciuto di più, è stato quello precisamente di aver fatto alzare il minimo a 800 franchi.

L'Inghilterra è sola la grande eccezione che avviene in tutta Europa. Colà veramente non ha luogo il minimo: io già ve ne dissi le ragioni altra volta. Fato che noi spendiamo e tanti e tanti milioni di sussidii quante spende quello Stato; fate che nascano fra noi quelle innumerevoli associazioni non dirette ad altro che a moltiplicare e perfezionare le scuole; fate che anche fra noi, se fosse possibile, nasca quella gara ardente che fra lo sette religiose di colà ognora si scorge di migliorare con grandi dispendi l'istruzione elementare del popolo; fate che anche qui presso noi i Lords, come in Inghilterra, si compiacciano di popolare di scuole e di maestri ben pagati le loro contee, ed allora io aderisco immediatamente alla proposta fatta. Ma dovunque ciò non può farsi; dovunque è difficile il popolare le scuole normali; dovunque è bisogno migliorare le scuole esistenti e fondarne molte delle non esistenti; se voi non assicurerete una dignitosa esistenza ai maestri, se voi non farete loro vedere una qualche certezza dell'avvenire; se col fissare un minimo per i loro stipendii non darete a se stessi il sentimento della propria dignità, del valore del loro ufficio, voi rovinerete per lunghissimo tempo, statene certi, l'insegnamento elementare nei comuni meno ricchi e meno illuminati.

Nel Piemonte, o signori, l'innalzamento e l'allargamento dell'istruzione pubblica cominciò (ciò lo ricordavo l'altro ieri), quando fu fatto precetto assoluto ai maestri di accorrere alle scuole magistrali non con minor pena che di essere licenziati immediatamente. Ora, fu ottimo il provvedimento come transitorio; non potrebbe essere mantenuto senza ingiustizia se in cambio di quest'obbligo non si assicurasse loro una migliore esistenza. Togliete questo sistema e voi vedrete, o signori, che niuno vorrà fare il maestro di professione.

Se si proseguirà nel metodo durato per troppo lunghi anni, chi sarà, o signori; quell'uomo che vorrà dedicarsi alla sola istruzione elementare, quando non veggia scaturire da quel suo ufficio il mezzo di una sufficiente, di una decorosa esistenza, e di non finire sulla nuda paglia gli ultimi anni della sua vecchiezza?

Noi col sistema del *minimum*, o signori, abbiamo talmente fatto progredire l'insegnamento elementare, che già (come dissi nel corso della presente discussione) da sole 2000 scuole in circa, siamo pervenuti a fondarne 6300 per i maschi, 3500 per le fanciulle, e non solo la quantità, ma la qualità è estremamente migliorata.

Quando si accorsero i maestri che potevano assicurare la loro sorte, il loro avvenire, il loro essere nell'ufficio dell'insegnare, vi si dettero con tutto l'animo, e, replico, popolarono le scuole normali che voi, seguitando un altro sistema, vedrete immediatamente quasi deserte.

«Quanto poi a far intervenire le province senza che la legge fissi un termine all'arbitrio, questo sarebbe il peggiore di tutti i sistemi. Con ciò voi convertiriate in regola generale quello che non deve essere che l'eccezione; tutti i comuni insorgeranno, e nessuno vorrà stare ad un elevato stipendio. Insomma: ciò basterà a mettere in tumulto, in scompiglio tutte le parti dell'istruzione: per scoraggiare i poveri maestri, per far loro abbandonare quell'ufficio che avevano pure accettato con lieto animo, perocchè hanno imparato nelle scuole normali ch'è una bella e nobile missione quella di essere non solamente i maestri dell'*abbaci*, ma gli eletti o cari educatori del popolo, delle classi inferiori che sono più degne della tutela e carità delle classi superiori. In ultimo fu qui osservato, signori, che se voi cancellate ogni principio del *minimum* nella legge che state per deliberare, voi dovete eziandio cancellare quella preziosa istituzione dei modici delle pensioni. Non è possibile calcolare un fondo di cassa quando si parte da un altro principio che non sia quello di fissare un *minimum*; oltrechè la complicazione della cassa rimarrebbe tanta che bisognerebbe moltiplicare gli impiegati e consumar gran parte dei capitali a pagare amministratori, ed insomma si verrebbe a un disastro. Adunque, signori, se io non ho in nulla modificato le vostre idee, vi ho almeno mostrato con qualche fondamento le ragioni non leggieri che muovono il Ministero a proporvi i termini della legge. Io vi ho fatto vedere che noi non seguiamo che l'esempio illuminatissimo delle più civili nazioni d'Europa, che questo solo fatto di aver accertata la sorte e l'avvenire dei maestri li ha congiati, li ha moralizzati, li ha fatti di semplici maestri dell'alfabeto, veri educatori dei figliuoli del popolo.

Voci. Ai voti; ai voti.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Roncalli.

**Senatore Roncalli Francesco.** Non ha domandato la parola per seguire il discorso dell'onor. Ministro dell'istruzione pubblica parla per parte, cosa troppo ardua per me, bensì per rilevare due o tre asserzioni che sembra debbano cadere in conflitto coi fatti.

In primo luogo, togliendo argomento dalla circostanza dei comuni troppo piccoli (circostanza che probabilmente si muterà presto, ma che dobbiamo per ora supporre che continuerà esistere), egli ha creduto di dimostrare l'impossibilità che in questi comuni si trovi la sufficiente capacità di provvedere convenientemente ai maestri. L'onorevole Ministro deve ricordarsi che poc'anzi, in seguito ad una proposta dell'onorevole Senatore Linati, ha fatto notare che nell'Emilia esistevano regolamenti ai quali servivano a controllare la scelta dei maestri; per lo che il Senato, nell'adozione dell'art. 5., ha appunto ammessa l'aggiunta a norma dei regolamenti esistenti, cosa che toglie radicalmente il pericolo della cattiva scelta dei maestri anche nei comuni piccoli.

« Aggiungerò poi, quanto all'altra asserzione per me dolorosa ogni volta che la sento accennare, della pericolosa avarizia dei comuni, che io credo che sia questo un insulto gratuito a quelle rappresentanze che sono pure figlie dell'elezione popolare; ma, in ogni modo, farò anche osservare che la legge stessa del 1859, attualmente in vigore, se offre qualche pericolo, è il pericolo di prodigalità nei comuni e non mai di una eccessiva economia, prodigalità che abbiamo veduta anche nel decorso di questi pochi mesi, e che è dimostrata dalla rovina della maggior parte della aziende comunali, almeno della Lombardia che meglio conosco.

« La legge comunale del 1859 ammette la capacità elettorale, non solo dei possidenti e dei paganti, ma ammette quella dei gradi, delle professioni, delle decorazioni; tanto che ormai siamo per raggiungere la più sconfinata generalità delle capacità elettorali. Abbiamo nei comuni, se non la maggioranza assoluta, una minorità fortissima di non paganti. Non possiamo quindi temere il pericolo che si venga ad usare una economia sovverchia, ma bensì quello di una eccessiva prodigalità. « Questo serva per mettere in calma le coscienze, che potessero essere state scosse da questa minaccia, che veramente fu sporta con tutto il prestigio della eloquenza, ma con nessun fondamento nella sostanza.

« **Presidente.** L'onorevole Senatore Cadorna ha abbandonato il suo primo emendamento, e invece ne ha proposto un secondo, il quale consisterebbe in ciò, che dopo le parole dell'art. 6: *Rappresentanze Provinciali stabiliranno* si inframmettessero le seguenti: *Colle norme a fissarsi da esso con regolamento* e poi seguita l'articolo. « Comincerò dal domandare se questo nuovo emendamento sia appoggiato.

« La parola è al signor Senatore Cadorna. « **Senatore Cadorna.** Debbo fare una dichiarazione: Ho creduto, rispondendo d'ultima volta, che la maggioranza dell'ufficio centrale respingesse l'idea di una fissazione di un *minimum a priori*, deducendo questa mia opinione dalle osservazioni che erano state fatte dall'onorevole Senatore Di San Martino; ma sento che la maggioranza dell'ufficio centrale nel formulare l'art. 6 ebbe esso pure l'intenzione di adottare la massima di uno stabilimento *a priori* del minimo degli stipendii. Perciò la mia aggiunta all'articolo dell'ufficio centrale introduce una modificazione ancora minore di quella che io aveva pensata. Spero quindi che la maggioranza dell'ufficio centrale non avrà difficoltà di accettare questa proposta.

« Mi permetterà ora il Senato di dire poche parole sull'opinione espressa dal Senatore Roncalli.

« Egli sostiene la libertà assoluta e sconfinata dei comuni a questo riguardo. Secondo il suo sistema, mi pare che bisogna dichiarare che la legge non ha neppure il diritto di dichiarare che l'istruzione elementare è obbligatoria. Dichiarando l'istruzione elementare

obbligatoria nei comuni, la legge suppone che vi possano essere dei comuni, che non provvedano a questa istruzione; il che l'onorevole Senatore Roncalli dichiara non doversi in alcun modo ammettere.

« Per altra parte poi il dichiarare l'istruzione elementare obbligatoria nei comuni, ed il lasciare ai medesimi la più assoluta e sconfinata libertà rispetto agli stipendii ed alla idoneità dei maestri, è una evidentissima contraddizione, ed equivale alla negazione dell'obbligatorietà della suddetta istruzione.

« Vi è un interesse grandissimo della Nazione intera, ed è quello dell'istruzione popolare; vi è in ciò anche un interesse comunale, perchè, oltrechè l'istruzione interessa anche i comuni, v'ha il loro concorso alla spesa della scuola.

« Ora vi sono su di ciò tre sistemi. « L'uno assoluto, vorrebbe dare la massima ingerenza allo Stato, e rendere il comune soggetto alla più minuta disciplina; l'altro, assoluto esso pure, sottrae allo Stato questo grande interesse, e privandolo di ogni ingerenza a tutela del medesimo, lo getta pienamente in balia di ogni più piccolo comune.

« Ve ne è un terzo il quale tenendo conto di ambedue codesti interessi vuole che ciascuno di essi abbia una guarentigia. Con esso l'ingerenza dello Stato è limitata, a stabilire l'obbligo dell'insegnamento elementare, ed a frenare l'arbitrio assoluto del comune soltanto in quelle parti, per le quali, ove fosse lasciata una libertà sconfinata, potrebbe esser resa illusoria la stessa prescrizione generale sull'obbligo di dare l'insegnamento elementare inferiore.

« In tutto il rimanente il comune sarebbe liberissimo. Senonchè anche questa ingerenza relativa agli stipendii lo Stato non la eserciterebbe egli stesso direttamente, ma la rimetterebbe al Consiglio provinciale che è già di sua natura un consorzio di comuni, e che quindi è in condizione di provvedere, nel modo più conveniente e paterno, all'interesse dei comuni stessi, nel mentre stesso che dà una guarentigia sufficiente dell'interesse generale dello Stato.

« Questo terzo sistema mi pare il più giusto e conveniente, poichè se da una parte non si può sacrificare l'autonomia dei comuni negli affari meramente comunali, io domando con qual coraggio si può sacrificare in favore del comune all'autonomia della nazione nella cose che cotanto la riguardano?

« **Senatore Roncalli Francesco.** Domando la parola.

« **Presidente.** Le osservo che ha già parlato due volte.

« **Senatore Roncalli.** Credo che non sia raro l'esempio.

« Abbiamo avuto dei Senatori, che hanno parlato 3 e 4 volte: tuttavia domando la parola per fare un'osservazione al Senatore Cadorna.

« **Presidente.** Domanderò al Senato se vuol mantenerle la parola.

« **Voci.** Parli, parli.

« **Senatore Roncalli.** Ho domandato la parola e non ne abuserò che pochi istanti, perchè non era che per

fare notare la differenza che vi è tra l'obbligazione ai comuni di mantenere una scuola gratuita, e la parte, che dirò quasi regolamentare, intorno al modo di mantenere questa scuola. L'esservi una scuola ed il dover essere questa gratuita, io la ritengo causa di moralità pubblica, nella quale non deve intervenire una legge, se non per il bisogno di obbligare questi comuni, che sarei molto inclinato a credere che non vi sia, e che lo farebbero egualmente. Credo sia bene proclamare un tal principio moralissimo nei nostri codici, ma che quanto al modo di applicarlo, di regolamentare questa istruzione, persisto ancora nel sistema mio, che è quello di ritenere che i comuni debbano essere capaci di fare le cose in modo conveniente.

**Presidente.** Se non vi ha chi domandi la parola, metterò ai voti l'emendamento del Senatore Cadorna.

**Senatore Linati.** Domanda la parola.

**Presidente** Ha la parola.

**Senatore Linati.** Farò una sola osservazione. Tanto il progetto posto innanzi dall'ufficio centrale, quanto l'emendamento proposto dal Senatore Cadorna deferiscono unicamente all'autorità provinciale lo stabilire il minimo degli stipendii.

Io mi farò ad osservare, che siccome l'articolo successivo, stabilisce, che lo Stato verrà in sussidio di quei comuni, i quali non avranno i mezzi necessari per provvedere alle spese della scuola, questa disposizione verrebbe ad essere quasi in contraddizione colla riduzione dell'articolo e dell'emendamento che ora si sta discutendo; poichè se le autorità municipali potranno stabilire il minimo della tabella, presa in considerazione la condizione dei comuni, e se non vi sarà un *minimum* all'infuori del loro giudizio, egli è certo che stabiliranno questo *minimum* proporzionato ai mezzi d'ogni comune, od almeno di quella classe cui il comune appartiene.

Per siffatto modo ci renderà illusorio il beneficio, che il Governo intende fare alla maggior parte dei comuni poveri dell'Emilia, i quali per questa parte si troveranno in un'assai peggiore condizione di quella di tutte le altre province del Regno, perchè là si ha un minimo stabilito dalla legge, e quando i mezzi di ogni comune non arrivano a raggiungerlo, interviene lo Stato a soccorrerli.

Nel caso presente, ciò non accadrebbe ai comuni poveri dell'Emilia.

Aggiungo poi, che mi pare sconveniente di lasciare all'arbitrio dei rappresentanti provinciali il fissare delle cifre per le quali lo Stato potrà poi essere gravato di una spesa qualsiasi.

Egli è certo, che sarà nell'interesse della provincia il fissare questa somma in assai tenui proporzioni, ove si abbia la sicurezza che lo Stato verrà in soccorso: e quindi non vi sarà controllo al fatto della rappresentanza provinciale.

Ad evitare siffatto inconveniente, io proporrei un sottoemendamento alla proposta Cadorna ed all'articolo dell'ufficio centrale, e sarebbe, dove è detto che e lo

rappresentanze provinciali stabiliscano o dire invece « lo rappresentanze municipali d'accordo col Governo e colle autorità scolastiche della provincia stabiliscano ecc. »

In questo modo vi sarebbe sempre l'ingerenza governativa per determinare la cifra dei sussidii, e quindi evitare che questi non trascorranò al di là del conveniente, nè rimangano al disotto dei bisogni dell'istruzione.

**Presidente.** Abbia la bontà di mettere per iscritto il suo emendamento.

**Senatore Linati.** Desidererei udire lettura della proposta Cadorna.

**Presidente.** Essa è così concepita:

« Le rappresentanze provinciali stabiliranno colle norme a fissarsi da esse con regolamento la somma ecc. »

**Senatore Cadorna.** È l'articolo dell'ufficio centrale coll'aggiunta di queste sole parole, cioè *colle norme a fissarsi da esse con regolamento.*

**Senatore Cibrato.** L'ufficio centrale dichiara fu d'ora che non può aderire al sottoemendamento proposto dal Senatore Linati.

**Senatore Alfieri.** Parmi che per deliberare in merito di questa proposta, sarebbe necessario avere notizie di fatto, cioè, se esiste o non esiste attualmente nell'Emilia stabilito per leggi un minimo.

**Voci.** No, no.

**Presidente.** Non ci è alcuna legge.

**Senatore Alfieri.** Ma il decreto del Dittatore, che mi par sia stato citato.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Il decreto del Dittatore determina che la provincia avrà quest'ingerenza, ma non fissa il minimo.

Fissa la scuola di metodo e alcune ingerenze della provincia e null'altro.

**Presidente.** Domando se il sottoemendamento del senatore Linati consistente nel dire « Le rappresentanze provinciali d'accordo colle autorità scolastiche stabiliranno ecc. ecc. » sia appoggiato.

(Appoggiato).

**Senatore Roncalli Francesco.** Mi sembra che l'aggiunta sia quella che si scosta maggiormente dal sistema proposto dall'ufficio centrale. Quindi domando che sia messa prima ai voti.

**Presidente.** La leggerò.

« Allorquando quelle rispettivamente stabilite dalle rappresentanze comunali abbiano dato luogo a reclami. »

« Questa è dunque un'aggiunta, e come tale verrebbe infine dell'articolo. »

**Senatore Roncalli.** È un'aggiunta che cangia tutto il sistema dell'articolo.

**Senatore Cadorna.** Non ho difficoltà che sia posta in votazione la prima; mi par anzi conveniente, perchè è quasi un emendamento all'intero articolo.

**Presidente.** Metterò ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Roncalli: chi intende approvarla, si alzi.

(Non è approvata).

**Senatore Pallavicino-Mossi.** Domando la parola per dar uno schiarimento di fatto. L'onorevole Sena-

tore Alfieri ha domandato se nell' Emilia esisteva un *minimum*; io dichiaro che questo *minimum* esiste nelle province Parmensi, a norma delle leggi colà vigenti.

**Ministro dell' Istruzione Pubblica.** Esiste nel ducato di Parma; nella stessa Parma esiste una tabella, ma non nel resto dell' Emilia.

**Senatore Pallavicino-Mossi.** Rispondendo alla domanda che ha fatto l'onorevole Senatore Alfieri, ho detto che in Parma esiste a un dipresso nella stessa forma che sta nel progetto presentato dal signor Ministro.

**Presidente.** Viene ora il sottoemendamento proposto dal Senatore Linati (V. sopra). Lo metto ai voti, chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Ora viene l'emendamento del Senatore Cadorna (V. sopra).

**Ministro dell' Istruzione Pubblica.** Il Ministro dichiara che accetta la proposta del Senatore Cadorna.

**Presidente.** La metto ai voti.

(Approvata).

Ora metto ai voti l'intero articolo con questa modificazione.

(Approvato).

**Art. 7.** Constatata la necessità, lo Stato sussidia quei comuni, che non possono sostenere interamente la spesa imposta loro dalla presente legge.

**Senatore Castagnetto.** Non entro nella discussione della legge; domando solamente come lo Stato possa prendere l'impegno di sussidiare tutti i comuni che non sono in grado di sostenere interamente la spesa loro imposta dalla presente legge.

Noi stiamo in aspettativa di leggi organiche per il paese; intanto io noterò ancora che molti comuni sono in strettezza; e moltissimi son quelli i quali positivamente non hanno redditi di sorta.

Lo Stato prenderà adunque l'impegno di sussidiare tutti i comuni mancanti di mezzi? Mi pare che questo articolo possa nella sua applicazione gravare assai le risorse dello Stato, le quali in questo momento non sono ancora conosciute. Credo che tal disposizione non dovrebbe essere adottata in termini così generali e mi pare che per sobbarcar lo Stato a questa spesa, manchino gli elementi per apprezzarne tutta l'importanza. Io desidero molto di veder sussidiati tutti i comuni poveri; ma altro è desiderarlo, altro il poterlo fare. Non so se il signor Ministro abbia i dati sufficienti per conoscere se lo Stato possa prendere un tanto impegno; amerei essere tranquillato su questo dubbio.

**Ministro dell' Istruzione Pubblica.** Risponderò al Senatore preopinante col fatto, che è già da qualche anno che il Governo sussidia quei comuni (non tutti) i quali non possono interamente (dice la legge) supplire alle spese richieste. La legge non dice neppure in che quota il Governo li sussidia.

Tutti quelli che può e in termini discreti, e niente altro!

**Voci.** Ai voti!

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 7 dell'antica nomenclazione.

(Approvato).

**Senatore Plezza.** Donando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Plezza.** Io riconosco che la proposta che sono per fare troverebbe miglior sede in una legge generale, che in una legge speciale. Ma mi spinge a farla ora la natura della mia proposta la quale è tale che essa non può produrre effetti che nel lasso di parecchi anni, e mi conforta l'esempio del Ministero, il quale nel suo primo progetto della legge sebbene essa dovesse applicarsi solo ad alcune province, aveva introdotto delle disposizioni generali per tutto lo Stato, una delle quali è sopravvissuta nel progetto che si sta discutendo ed è compresa nell'art. 8; perciò ho creduto bene di non differirla.

Essa è del tenore seguente:

**Art. 8.** In tutte le province del Regno, trascorsi e cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, e tutti i giovani inscritti nella leva militare i quali alla epoca della medesima non saranno in grado di provare di essere sufficientemente istruiti negli studi che fanno parte del corso elementare inferiore, saranno posti in capo di lista affinché trovino nelle scuole e reggimentali e nella disciplina militare l'istruzione e l'educazione, che loro è mancata in seno delle proprie famiglie.

Io dichiaro prima di tutto che non farei questa proposta, se credeasi possibile che ragionevolmente potesse essere presa per una sanzione penale, perchè non consentirei mai a considerare come pena la nobile carriera delle armi.

Io credo, che ragionevolmente non possa, in primo luogo, perchè, affinché una sanzione di legge sia penale, bisogna che l'animo del legislatore sia stato di sancire una pena, bisogna che l'opinione pubblica la ritenga come una pena.

Ora quando io propongo questa misura affine di procurare a quegli infelici giovani, che hanno mancato di istruzione e di educazione, quell'istruzione e quell'educazione, che loro è necessaria per tutto il corso della loro vita, non eredo di aver fatto una proposta penale bensì di procurar loro un beneficio.

Che poi l'opinione pubblica non possa ritenere come pena quella restrizione di libertà naturale, che si trova nel servizio militare, io lo deduco da ciò, che essa non è maggiore, anzi non è neppure eguale a quella restrizione di libertà che i padri amorosi impongono ai loro figli quando li mettono in educazione.

Io non eredo poi che possa ritenersi come sanzione penale, stante la legge che noi abbiamo sulla leva, colla quale tutti i capaci sono obbligati al servizio militare, e la sola differenza, fra quelli di prima categoria che sono subito dopo l'estrazione del numero chiamati sotto le bandiere, e quelli di seconda categoria che

restano provvisoriamente alle loro case si è, che i primi prestano servizio anche in tempo di pace, e i secondi non sono chiamati che in tempo di guerra.

Il tributo dunque di sangue è uguale per tutti; rimane la differenza ad una restrizione di libertà, che loro procura il beneficio immenso dell'educazione necessaria.

Tanto meno poi ritengo che il servizio militare possa considerarsi come sanzione penale nel nostro paese; dove l'esercito ribocca di volontari, e dove abbiamo visto recentemente in pochi mesi formarsi nella Italia Meridionale un intero esercito di volontari. Dunque nè per la sua natura, nè per l'intenzione di chi la propone, nè per l'opinione pubblica, può considerarsi come una sanzione penale.

Che poi questa misura sia utile a quegli stessi che ne saranno colpiti non è difficile a dimostrarlo, se consideriamo che con pochi anni di restrizione non grave di libertà naturale, essi troveranno e quell'istruzione e quell'educazione che loro apre una carriera più prospera per tutta la vita e che li toglie forse e dalle carceri e dai delitti. Non bisogna dimenticare che la nostra statistica penale ha registrato che la gran maggioranza degli infelici che popolano i bagni è illetterata.

Questa misura quanto è utile per quelli che ne sono colpiti, altrettanto poi è evidente che è utile alla società. In primo luogo se essa è valevole a diminuire i delitti, essa importa allo Stato un beneficio, diminuendo tutte le spese e di processo, e di forza pubblica, e di carceri che sono necessarie per reprimere i delitti; e per punirli. Essa inoltre fa il meno male che è possibile alla società sottraendo il lavoro meno utile dalle famiglie, giacchè il lavoro dei meno istruiti, come meno intelligenti, è anche meno utile; e nello stesso tempo poi che sottrae alla società il lavoro meno utile, rende all'individuo colpito ed alla società l'immenso beneficio di restituire dopo cinque anni di servizio militare alla società gli stessi individui istruiti, cioè capaci di un lavoro più utile e più intelligente.

Parmi dunque dimostrato che questa misura non è penale, è utile ai colpiti, è utile alla società.

Essa ha inoltre un altro pregio, ed è che sarà di un effetto immanchevole. Essa è molto affine ne' suoi effetti, benchè indirettamente, alla più antica delle leggi italiane che ci ha tramandato la storia. Narra Strabone al libro quinto della sua geografia universale, in cui sono esposte le origini, i costumi e le leggi dei popoli antichi, e Nicolò Damasceno nella sua storia universale, che presso i Sanniti si era introdotta una legge la quale poi si estese a quasi tutte le città italiane, alla quale si attribuiva in massima parte il grado di perfezionamento della civiltà a cui erano giunte le popolazioni etrusche e del rimanente dell'Italia meridionale.

Questa legge era che ogni anno ad un'epoca determinata i magistrati della città chiamavano a sé tutti i giovani che intendevano di prendere moglie; i censori

ne esaminavano la condotta e li classificavano secondo i loro meriti; quello che era riputato migliore aveva diritto di scegliere il primo la sposa che più gli aggrada nella città (*ilarità*); seguiva il secondo, e così per ordine, e dalle mani del magistrato ognuno riceveva la sua sposa. Certamente la civiltà nostra non comporta che il magistrato disponga della mano delle zitelle; ma chi conosce le abitudini dei contadini, massime delle campagne e dei paesi rurali, sa che l'epoca della leva è aspettata con grande ansietà dai giovani e dalle ragazze, perchè essa decide quali giovani abbiano a collocarsi subito in matrimonio, e quali abbiano ad aspettare sino a compiuto il servizio militare.

Voi vedete quale stimolo si aggiungerà nella maggior parte dei giovani perchè si istruiscano in ciò che è prescritto per le scuole elementari inferiori, quando il presentarsi alla leva ignoranti di queste discipline, possa esporli a dover ritardare un desiderato matrimonio. Voi vedete qual interesse avranno i parenti di procurare la educazione ai proprii figli; la quale non procurando, avranno la corteza di essere privati del loro lavoro in occasione della leva militare.

Io credo che se voi sancite questa misura potete essere sicuri che dentro pochi anni non vi sarà più un giovane dell'età della leva militare, che vi si presenti illitterato.

Io credo che finora si è speso molto e si è ottenuto poco per l'educazione o l'istruzione; ed il motivo si è, che si è sempre parlato agli ignoranti un linguaggio che non capiscono, si sono moltiplicati i libri, si sono moltiplicati i maestri, moltiplicate le scuole; i libri non servono che ad istruire quelli che sono già iniziati nelle prime cognizioni; quelli che non sanno leggere non possono ricavare profitto dai libri.

La molteplicità delle scuole e dei maestri si presenta agli ignoranti sotto un aspetto di cui non sanno capire la utilità.

Infatti essi vedono nella scuola il sacrificio della perdita di un tempo che potrebbero impiegare a sollevare bisogni presenti, ad acquistare cognizioni che loro serviranno per bisogni futuri. Dopo qualche anno e naturalmente pressati dalla miseria e dai bisogni presenti come sono in generale, preferiscono sempre il piccolo guadagno che un ragazzo può fare oggi, al guadagno anche maggiore che potrà fare da qui a parecchi anni con l'istruzione che gli vuole dare il maestro; o per non sacrificare il presente, che sentono, al futuro che non capiscono, e di cui essi non possono misurarne la portata, non mandano i ragazzi a scuola.

Io credo che tanto in questo caso come in molti altri si otterrà maggior profitto, se la legislazione cercherà d'internarsi nei sentimenti e nelle idee di quelli su cui vuole agire, e di trovare modo di sancire siffatte misure che diventi per loro interesse presente e di cui sentano l'importanza il soddisfare al voto della legge. Io credo che con questo sistema si risparmieranno molte spese, si risparmieranno nelle leggi molti dettagli di esecuzione

che diventano vessatorii e si otterrà un molto maggior risultato.

Questo è il motivo della mia proposta che depongo sul tavolo della presidenza.

**Presidente.** Vi sarebbe ora un articolo nuovo, quello del Senatore Piazza, che prenderebbe sede dopo l'art. 7, così concepito: « In tutte le province del Regno, trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti i giovani iscritti nella leva militare, i quali all'epoca della medesima non saranno in grado di provare d'esser sufficientemente istruiti negli studi, che fanno parte del corso elementare inferiore, saranno posti in capo di lista affinché trovino nelle scuole reggimentali e nella disciplina militare l'istruzione e l'educazione che loro è mancata in seno alle proprie famiglie. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia, si compiaccia sorgere.

(Non è appoggiato).

Passo ora all'articolo 8 del progetto così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Monte delle pensioni per maestri elementari, creato cogli articoli 347 e seguenti della legge 13 novembre 1859. »

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Non sarebbe forse conveniente di surrogare alle parole « tutto il Regno, queste altre alle province dell'Emilia? »

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Il Ministero accetta questa variazione, o per meglio dire questa rettificazione.

**Presidente.** Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 8 colla modificazione suggerita dal Senatore Arrivabene, ed accettata dal Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 9 ed ultimo della legge in questi termini: « Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.**

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Senatore Piazza.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Signori Senatori.

VITTORIO EMANUELE II ha assunto il titolo di Re d'Italia, attestando così in faccia al mondo la ricomposta unità nazionale, sospiro di tanti secoli, frutto di tanti magnanimi sforzi e sacrifici.

La legge che ha consacrato questo grande fatto già fu salutata dagli applausi concordi di tutti gli Italiani,

i quali riconoscono in essa la guarentigia dei riconquistati diritti, e l'arra delle maggiori speranze.

Rimane ora che il Governo del Re soddisfaccia agli impegni assunti primamente da me, quando fu in quest'aula discussa l'anzidetta legge, e rinnovata dal Presidente del Consiglio dinanzi alla Camera elettiva, ed a quella si dia compimento con la proposta di altra legge intesa a porre negli atti pubblici la intitolazione del Re in armonia col nuovo diritto pubblico del Regno.

A ciò provvede lo schema di legge che, avuta dal Re la facoltà, ho l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni.

La formola proposta in questo unico articolo intende esprimere nella sua prima parte che la Monarchia Italiana prende luogo accanto alle altre, vi rivendica gli stessi diritti e proclama al par di loro la propria e indipendente sovranità sua in tutti gli atti dimananti dalla sua autorità.

È noto infatti come la formola per la *Grazia di Dio* sia stata introdotta dalle prime origini delle monarchie moderne, ma usata da quei Principi soltanto che non sottostavano ad alcun vassallaggio, esercitando un potere non tanto personale quanto sociale. Consecrata dalle tradizioni, essa fu la formola non pure adottata dai più potenti sovrani d'Europa, ma ovunque altresì la potestà sovrana fosse esercitata col concorso della volontà nazionale.

Noi non presumiamo di ripudiare tutta la eredità del passato, nè di separarci dalle consuetudini più generalmente seguite dalle altre genti civili, nè disdicere il comporci agli esempi di quelle contrade in cui si operarono grandi e durevoli mutamenti, conservate pur tuttavia le tracce delle antiche istituzioni.

Nè dallo ammettere tale formola, dovrebbe rattenervi, o signori, il pensiero dello abuso che fatto ne abbia qualche sostenitore delle viete massime del diritto divino: remota essa da queste nella sua genuina espressione, altro senso racchiude vero e profondo, ed è l'augusto concetto della giustizia e della verità riassunte nella invocazione della Maestà Divina, che s'imprime con questa semplice formola negli atti solenni della vita pubblica e civile.

Con la seconda parte della proposta formola si divide di esprimere il principio giuridico della Monarchia Italiana il quale è; e non può essere altro, che la volontà nazionale.

Questo principio ottenne la sanzione più splendida nelle votazioni che si avvicendarono sui vari punti della penisola, esso è inviscerato nei sentimenti reciproci, che tra di loro congiungono il Principe e la Nazione, e tenuto in tal guisa ognora presente alla Nazione ed al Re, rimarrà segno dell'unione indissolubile che ne accomuna i diritti, i doveri e le sorti.

Voi troverete, o signori, nella vostra devozione al Re ed alla patria, noi vostri Italiani sensi, il più vivo impulso ad accogliere favorevolmente questa proposta di legge.

**PROGETTO DI LEGGE**

**Articolo unico.**

Gli atti del Governo ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re, sarà intestato colla formola seguente:

**VITTORIO EMANUELE II**

*Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**RE D'ITALIA**

(Applausi prolungati).

Ora avrei a fare una preghiera al Senato perchè questa legge sia dichiarata di urgenza, e sottoposta il più presto possibile alle sue sapienti deliberazioni. Non occorre che ne dimostri la necessità; la sua natura lo dichiara abbastanza.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione del presente progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Per caso è chiesta l'urgenza, e domanderò al Senato se crede di accordarla.

Chi l'accorda, voglia alzarsi.

(L'urgenza è approvata).

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pareto.

**Senatore Pareto.** Vedendo al banco dei Ministri il signor Ministro dei lavori pubblici, vorrei chiedergli quando fosse disposto a rispondere ad interpellanza che gli farei circa il traforo delle Alpi verso la valle de Reno. Se volesse fissarmi un giorno...

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io mi metto a disposizione del Senato per quel giorno che crede; desidererei che fosse domani, perchè dopo domani dovrei rispondere ad alcune interpellanze nell'altra Camera...

**Presidente.** Domani vi sarà seduta per discutere il progetto di legge sulla soppressione dei vincoli feudali nella Lombardia.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Allora risponderci volentieri anche subito.

**Voci.** A domani! A domani!

**Senatore Pareto.** Pare che il Ministro sarebbe disposto anche subito. Ed io son pronto, ove il Senato lo voglia, a far fin d'ora questa interpellanza.

**Voci.** Domani!

**Presidente.** Domani si darà luogo a questa interpellanza.

Il Senatore Plezza ha la parola.

**Senatore Plezza.** Quando si discusse il primo articolo di questa legge io mi era riservato di restringere la portata del primo articolo della legge alla sola istruzione elementare inferiore, giacchè mi pare che è inutile anzi dannoso di ordinare la gratuità...

**Presidente.** Il progetto di legge è ora tutto approvato; la Camera è anche un po' stanca da una lunga

discussione; perciò pregherei il Senatore Plezza ad avere la compiacenza d'indicare il soggetto sul quale vertono le sue osservazioni; e così si potrebbe facilmente vedere come conciliare le sue intenzioni e la volontà della Camera.

**Senatore Plezza.** Il soggetto è questo. Nel primo articolo della legge si dice in generale che tutta l'istruzione elementare è gratuita.

Nella legge non si prescrive a nessuno di dare l'istruzione elementare superiore. Il prescrivere la gratuità di un'istruzione, non obbligando alcuno a somministrarla, equivale proibire la non gratuità, nel tempo stesso che la gratuità non si somministra.

**Voci.** È stato discusso questo punto.

**Senatore Plezza (continuando).** È un far danno all'istruzione stessa: lo dunque domando che sia messa ai voti la seconda parte del mio emendamento.

**Presidente.** Abbia la bontà di favorirmelo.

**Voci.** Sì è già votata la legge.

**Senatore Galvagno.** Mi pare che vi è già stata una discussione sopra questa proposta.

**Presidente.** Il Senatore Plezza aveva fatto una riserva circa alla parola inferiore.

Chi intende appoggiare questa proposta voglia sorgere.

(Non è appoggiata).

**Voci.** Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Prima di passare allo squittinio segreto darò lettura del progetto di legge quale fu riformato in seguito alle varianti che s'introdussero durante la discussione.

**Senatore Linati.** Avevo domandato la parola sopra un'aggiunta che mi parrebbe necessaria.

**Presidente.** Abbia la bontà di favorirmela.

Il signor Senatore Linati propone un articolo, che sarebbe il 10 della numerazione antica: « Sarà redatto un regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Leggerò ora il testo del progetto di legge stato emendato dal Senato nella discussione che ha avuto luogo.

« Art. 1. L'istruzione elementare sarà regolata nelle province dell'Emilia secondo le seguenti norme:

« L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

« Art. 2. Ogni comune deve avere almeno una scuola maschile ed una scuola femminile per l'istruzione elementare del grado inferiore; dove inoltre procurare uguale beneficio, almeno per una parte dell'anno, alle borgate e casali, ed alle altre località ove facilmente si possono radunare oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso da sei ai dodici anni, i quali per ragione di distanza od altro impedimento non possono profittare della scuola posta nel centro del comune.

« Art. 3. Ove il numero degli scolari e delle scolare oltrepassi quello di settanta, il comune apre o nau-tiene un'altra scuola simile in luogo differente, ovvero

divide la scuola in due sale. In questo caso l'insegnamento può essere affidato ad un sottomaestro o ad una sottomaestra, il cui trattamento sarà stabilito dal regolamento.

« Art. 4. L'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, le nozioni elementari del sistema metrico.

« Art. 5. Le scuole comunali in cui vien data questa istruzione, sono dirette a norma della legge e dei regolamenti dai rispettivi municipii, i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti o commissioni d'ispezione.

« Il parroco ha facoltà di esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa nei tempi e modi che sono concertati col capo del comune.

« Art. 6. Il Comune nomina i maestri dopo d'averne riconosciuta l'idoneità e la moralità secondo la legge ed i regolamenti vigenti.

« Art. 7. Le Rappresentanze provinciali stabiliranno colle norme da fissarsi da esse con regolamenti le somme minime degli stipendii che, secondo la importanza e le condizioni dei comuni, dovranno essere assegnati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari.

« Art. 8. Constatata la necessità, lo Stato sussidia

quei Comuni che non possono sostenere intieramente la spesa loro imposta dalla presente legge.

« Art. 9. Il Governo del Re è autorizzato ad estendere alle province dell'Emilia il monte delle pensioni per maestri elementari creato cogli articoli 347 e seguenti della legge 13 novembre 1859.

« Art. 10. Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Prima di passare allo squittinio segreto, invito il Senato a volersi radunare domani a mezzodi negli Uffici per procedere all'esame preliminare dei progetti di legge che sono in corso, e prima di tutto, di quello di cui oggi è stata decretata l'urgenza.

Dunquo il Senato è convocato per domani a mezzodi negli Uffici, ed alle ore due in seduta pubblica.

Risultato della votazione :

Votanti	82.
Favorevoli	58.
Contrarii	24.

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta; domani a mezzodi negli Uffici ed alle ore due precise in seduta pubblica per la discussione della legge sull'abolizione dei feudi in Lombardia.

(ore 5 1/4)